

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2577**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, MACALUSO EMANUELE, MARRAS, GIANNINI,  
PEGORARO, ESPOSTO, DI MARINO, BONIFAZI, VALORI,  
RIGA GRAZIA, MIRATE, SCUTARI, MARTELLI***Presentata il 6 dicembre 1973*

**Modifiche e integrazioni della legge 13 maggio 1966, n. 303,  
istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel  
mercato agricolo (AIMA)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della ristrutturazione e del potenziamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), da tempo alla attenzione delle forze politiche e delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative e associative interessate, si è riproposto con rinnovata acutezza e urgenza negli ultimi tempi in relazione allo stato di crisi profonda di importanti comparti della nostra agricoltura, all'aumento dei prezzi dei prodotti agricolo-alimentari all'ingrosso e al dettaglio, alla riduzione dei prezzi di taluni di detti prodotti alla produzione e al continuo aumento dei prezzi dei mezzi tecnici e dei prodotti industriali necessari all'agricoltura.

Come è noto, l'AIMA è stata istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, per far fronte alle esigenze derivanti dalla applicazione dei regolamenti comunitari. La legge istitutiva, infatti, attribuiva inizialmente all'Azienda i compiti di organismo di intervento previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, relativo ai cereali. In seguito le furono attribuiti compiti di intervento per altri prodotti e particolari funzioni di carattere ammi-

nistrativo, come quella del pagamento delle integrazioni comunitarie per il grano duro e l'olio d'oliva.

All'aumento delle funzioni non si è accompagnato un potenziamento delle strutture e dell'organico dell'Azienda, la quale è in tal modo obbligata a ricorrere per gli interventi di mercato ad altri organismi e per le altre funzioni a personale ad essa estraneo. La mancanza di una articolazione periferica accentua la condizione di assoluta inadeguatezza dell'Azienda rispetto ai compiti che le sono già oggi affidati.

Presso l'AIMA dovrebbe esistere, come previsto dalla legge istitutiva, un « albo degli assuntori dei servizi » in cui dovrebbero essere iscritti i soggetti ritenuti idonei allo scopo. Ma di fatto l'Azienda ricorre di norma alla trattativa privata con i soggetti ai quali affidare gli interventi di mercato, scegliendoli fra quelli che sono in grado di anticipare i mezzi finanziari necessari per l'acquisto e lo stoccaggio dei prodotti oggetto degli interventi di mercato dell'AIMA. È in questo modo che la Federconsorzi è diventata « l'assuntore » in esclusiva di tutti gli interventi di mercato del-

l'Azienda di Stato, ostacolando in tal modo lo sviluppo delle forme associative e cooperative democratiche in agricoltura.

In tali condizioni l'AIMA non ha potuto e non può svolgere nessuna funzione sul piano degli equilibri di mercato al fine di concorrere a garantire una adeguata remunerazione del lavoro contadino, a contenere i prezzi dei prodotti agricolo-alimentari al consumo e i prezzi dei mezzi tecnici e dei prodotti industriali necessari all'agricoltura. Solo recentemente sono stati affidati all'Azienda alcuni limitati compiti per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Ma nonostante questo ampliamento dei compiti e la modifica delle norme sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA, introdotta con la legge 31 marzo 1971, n. 144, l'Azienda rimane poco più di una sigla per mancanza di una articolazione periferica, di attrezzature proprie e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato.

L'Azienda si configura come un organismo centralizzato e antidemocratico, che esclude ogni partecipazione alla sua direzione e gestione delle regioni e delle categorie interessate. Presidente è il Ministro dell'agricoltura e foreste e il consiglio di amministrazione è composto esclusivamente dai direttori generali di alcuni ministeri, da un consigliere di Stato e da due esperti.

Appare di tutta evidenza che l'Azienda opera secondo norme del tutto inadeguate rispetto alle esigenze dell'agricoltura e del mercato, soprattutto in una situazione economica così complessa e difficile come quella che il paese sta attraversando. Essa deve, di conseguenza, essere radicalmente ristrutturata, potenziata, articolata perifericamente e democratizzata allo scopo di farne uno strumento capace di interventi rapidi su un'area assai più vasta rispetto a quella attuale, nell'interesse dei produttori agricoli, dei consumatori e dell'economia nazionale. A queste esigenze intende dare una organica risposta la presente proposta di legge, in rispondenza alle istanze ripetutamente formulate dalle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative e associative operanti in agricoltura e ai pronunciamenti del Parlamento.

L'articolo 1 estende i compiti affidati all'AIMA dalla legge istitutiva, in modo da

consentire interventi diretti e indiretti nel mercato e nella importazione ed esportazione dei prodotti agricolo-alimentari e dei mezzi tecnici necessari all'agricoltura, al fine di regolare il mercato dei prodotti medesimi, di contenere il livello dei prezzi al dettaglio e di assicurare una adeguata remunerazione del lavoro contadino. I prodotti acquistati o importati devono essere immessi sul mercato a prezzi regolati al fine di calmierare il mercato stesso e di combattere la speculazione, utilizzando preferibilmente organismi pubblici operanti nel settore della distribuzione, cooperative e loro consorzi e consorzi tra dettaglianti.

L'articolo 2 prevede la costituzione di agenzie regionali dell'Azienda quali organismi decentrati della stessa. La costituzione delle agenzie regionali è decisa dal consiglio di amministrazione dell'AIMA, previo parere favorevole delle regioni interessate o su diretta richiesta delle regioni stesse. I compiti, la struttura, gli organi direttivi e l'organico delle agenzie regionali sono determinati d'intesa tra il consiglio di amministrazione dell'AIMA e le regioni. L'Azienda e le sue agenzie decentrate svolgono la loro attività in collaborazione con le regioni, nel pieno rispetto delle loro prerogative e conformemente ai loro indirizzi politici e programmatici.

L'articolo 3 rinnova profondamente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda, che risulta composto dai rappresentanti di alcuni ministeri più direttamente interessati, da quelli di tutte le regioni e da esperti. La partecipazione delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative e associative alla gestione dell'Azienda è assicurata mediante la costituzione di una Commissione consultiva prevista dall'articolo 9 della proposta di legge.

L'articolo 4 prevede la costituzione del comitato esecutivo dell'Azienda, i cui compiti e poteri sono determinati dal consiglio di amministrazione. Allo scopo di assicurare una efficace gestione, si afferma che almeno per due terzi dei componenti del comitato esecutivo l'incarico è incompatibile con altre funzioni e attività e comporta lo svolgimento di un'attività a tempo pieno nella direzione dell'Azienda.

L'articolo 5 attiene alla possibilità dell'AIMA di darsi proprie strutture e attrezzature, avvalendosi di finanziamenti pubblici destinati a tale scopo, con l'obbligo di investire almeno il 50 per cento dei mezzi finanziari a sua disposizione nel Mezzogiorno.

L'articolo 6 disciplina l'affidamento ad altri organismi degli interventi di mercato

che l'Azienda non può effettuare direttamente. Tali interventi sono affidati a cooperative e loro consorzi e ad associazioni dei produttori agricoli. In caso di necessità possono essere affidati anche ai Consorzi agrari. In situazioni di emergenza e di urgenza che rivestono particolare carattere di interesse pubblico, l'AIMA utilizza direttamente le attrezzature e il personale dei Consorzi agrari, della Federconsorzi e degli enti di sviluppo, mediante convenzioni da stipularsi con i medesimi. In caso di mancato accordo tra le parti, provvedono con propri decreti il Ministro dell'agricoltura e i presidenti delle regioni, rispettivamente per le attrezzature di interesse nazionale e per quelle di interesse regionale. Il medesimo articolo disciplina, inoltre, la istituzione degli elenchi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere ai compiti di intervento per conto dell'AIMA.

L'articolo 7 stabilisce che l'AIMA anticipa agli organismi incaricati degli interventi di mercato una somma rapportata almeno all'80 per cento del valore dei prodotti da ritirare. La norma è di grande importanza perché consentirà alle cooperative e alle associazioni dei produttori tecnicamente idonee di svolgere le funzioni di enti assuntori anche se non dispongono dei mezzi finanziari da anticipare, contrariamente a quanto avviene attualmente.

L'articolo 8 prevede la costituzione presso l'AIMA di una commissione consultiva, composta dai rappresentanti dei coltivatori diretti, dei conduttori, dei mezzadri e coloni, dei cooperatori, dei commercianti al dettaglio e dei lavoratori dipendenti, che deve essere obbligatoriamente consultata in ordine a tutti gli interventi di mercato che l'Azienda intende effettuare. La commissione nomina nel suo seno il presidente e il vice presidente, col compito di tenere contatti con il consiglio di amministrazione.

L'articolo 9 disciplina i rapporti tra l'AIMA e gli enti assuntori dei servizi sul piano economico, modificando le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 13 mag-

gio 1966, n. 303, in coerenza con carattere diverso dell'Azienda.

L'articolo 10 stabilisce che la vigilanza sulla riscossione delle entrate e il controllo di legittimità sugli atti dell'Azienda, compresi quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi, sono svolti in via successiva da parte della Corte dei conti e ciò allo scopo di non creare ritardi agli interventi che l'AIMA deve attuare.

L'articolo 11 attiene ai rapporti tra l'AIMA e le aziende di Stato e a partecipazione statale operanti nei settori della trasformazione industriale e della conservazione dei prodotti agricoli e della produzione dei mezzi tecnici necessari all'agricoltura. Esso prevede, inoltre, che è compito dell'AIMA promuovere e aiutare in ogni forma possibile la creazione e lo sviluppo di organismi associativi e cooperativi tra produttori agricoli diretto coltivatori. A tal fine l'Azienda è autorizzata a concedere assistenza tecnica e fidejussioni agli organismi predetti.

L'articolo 12 affronta le questioni relative all'organico dell'AIMA, al trattamento economico dei dipendenti e al finanziamento relativo. Il personale è di norma tratto dagli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma l'Azienda può, in caso di comprovata necessità, assumere personale anche al di fuori dell'organico del Ministero medesimo. Può anche conferire incarichi temporanei ad operatori commerciali ed esperti per compiti particolari connessi alla sua attività.

L'articolo 13 autorizza l'AIMA ad organizzare campagne di pubblicità e di promozione delle vendite di prodotti agricolo-alimentari mediante accordi con le organizzazioni sindacali, professionali, associative e cooperative interessate.

L'articolo 14 attribuisce all'AIMA i compiti di interesse pubblico esercitati attualmente dall'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM).

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Oltre ai compiti di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha il compito di attuare interventi diretti nel mercato e nella importazione ed esportazione dei prodotti agricolo-alimentari e dei mezzi tecnici e prodotti industriali necessari all'agricoltura, al fine di regolare il mercato dei prodotti medesimi, di contenere il livello dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio e di assicurare una equa remunerazione del lavoro contadino.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Azienda interviene nella commercializzazione mediante acquisti alla produzione e l'importazione. Gli acquisti di prodotti agricoli sul mercato interno vengono dall'Azienda effettuati mediante preventiva contrattazione collettiva con le organizzazioni professionali e i consorzi dei produttori agricoli.

I prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti acquistati e importati da parte dell'AIMA saranno determinati, secondo le direttive del CIPE, dal consiglio di amministrazione, tenendo conto della esigenza di calmierare il mercato e di combattere la speculazione; la vendita sarà attuata, di preferenza, mediante accordi con Regioni, comuni, organismi pubblici operanti nel settore della distribuzione, cooperative e loro consorzi e consorzi tra dettaglianti.

Alle operazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

L'AIMA ha rapporti con la Comunità economica europea attraverso l'accreditamento di un suo rappresentante nella delegazione italiana.

Il pagamento delle integrazioni comunitarie sui prezzi dei prodotti agricoli è affidato alle regioni.

### ART. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'AIMA può istituire, previo parere favorevole delle regioni interessate, ed è tenuto ad istituire, qualora richiesto dalle regioni, agenzie regionali dell'Azienda.

L'agenzia regionale è un organismo decentrato dell'Azienda. I compiti, la struttura, gli organi direttivi e l'organico delle agenzie regionali sono determinati con regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, d'intesa con le regioni interessate, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 8.

Le agenzie si avvalgono di personale tratto dagli organici degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o delle regioni. Nel caso di comprovata necessità, l'AIMA, d'intesa con le regioni interessate, può assumere personale mediante concorso pubblico e conferire incarichi temporanei ad operatori commerciali ed esperti.

L'AIMA e le agenzie regionali svolgono la loro attività in collaborazione con le regioni, nel pieno rispetto delle loro prerogative e conformemente ai loro indirizzi politici e programmatici.

### ART. 3.

Gli articoli 4 e 5 della legge 13 maggio 1966, n. 303, sono sostituiti dal seguente:

« Sono organi dell'Azienda il presidente, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Presidente dell'Azienda è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda è composta dal presidente e dai seguenti membri:

a) da un sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste, il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'Azienda;

b) da un sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, nominato dal Ministro dell'industria e del commercio;

c) da un sottosegretario di Stato per il commercio estero, nominato dal Ministro del commercio estero;

d) da un sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione, nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione;

e) da un sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, nominato dal Ministro delle partecipazioni statali;

f) da un rappresentante per ciascuna regione;

g) da cinque esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi affidati all'Azienda, nominati dal Ministro dell'agricoltura su designazione, in nu-

mero non superiore a uno, delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e dei conduttori e delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Fa parte del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Azienda, che è nominato dal consiglio di amministrazione stesso, il quale ne determina le funzioni con propria deliberazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione in carica decade e deve essere nominato il nuovo ».

#### ART. 4.

Il consiglio di amministrazione nomina, a maggioranza di due terzi, un comitato esecutivo, composto da propri membri e, con apposito regolamento, approvato a maggioranza di due terzi, ne disciplina i compiti e i poteri.

Almeno due terzi dei componenti del comitato esecutivo devono svolgere la loro attività a tempo pieno.

I componenti del comitato esecutivo di cui al comma precedente non possono svolgere funzioni e attività, e, in particolare, non possono essere dipendenti dello Stato, amministratori o dipendenti di enti pubblici, di enti locali, componenti degli organi di amministrazione di enti che operino in settori concorrenti o contrastanti con i compiti dell'Azienda.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, organizzarsi in sottocomitati permanenti o costituiti di volta in volta, per affrontare compiti e problemi determinati, chiamando a parteciparvi rappresentanti dei produttori e dei lavoratori agricoli ed esperti.

#### ART. 5.

L'AIMA è autorizzata a darsi proprie strutture e attrezzature di mercato per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Azienda può avvalersi dei finanziamenti pubblici, nazionali, comunitari e regionali, destinati alla costruzione di strutture e attrezzature di mercato, con obbligo di investire il 50 per cento nel Mezzogiorno.

## ART. 6.

L'articolo 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303 è sostituito dal seguente:

« L'acquisto, l'importazione, la conservazione, la vendita ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi di mercato che l'Azienda non può effettuare direttamente, sono affidati a cooperative e loro consorzi e ad associazioni dei produttori agricoli. In caso di necessità gli interventi medesimi possono essere affidati anche ai consorzi agrari.

In casi di emergenza e di urgenza che rivestono particolare carattere di interesse pubblico, l'Azienda utilizza direttamente le attrezzature e il personale dei Consorzi agrari, della Federazione italiana dei Consorzi agrari e degli enti di sviluppo, mediante convenzioni da stipulare con gli stessi. In caso di mancato accordo tra le parti, provvedono con propri decreti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e i presidenti delle regioni, rispettivamente per le attrezzature di interesse nazionale e per quelle di interesse regionale.

Presso l'Azienda e presso le agenzie regionali sono istituiti elenchi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché i limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento. La Federazione italiana consorzi agrari, i consorzi agrari e gli enti di sviluppo sono tenuti a fornire all'AIMA, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, una documentazione dettagliata delle attrezzature di cui dispongono con le indicazioni sopraddette.

Sulla base della domanda del soggetto interessato, il consiglio di amministrazione dell'Azienda o gli organi delle regioni accertano il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica, e deliberano l'iscrizione negli elenchi, sentito il parere della commissione consultiva di cui al successivo articolo 8.

## ART. 7.

L'AIMA anticipa ai soggetti assuntori dei servizi di cui al precedente articolo che ne facciano richiesta, una somma rapportata almeno all'80 per cento del presumibile valore dei prodotti che devono ritirare. La liquidazione definitiva verrà fatta entro sessanta giorni

dalla presentazione della ricevuta da quietanzare. L'Azienda corrisponderà gli interessi usuali ai produttori per il periodo intercorrente tra la consegna del prodotto e il suo completo pagamento.

**ART. 8.**

L'articolo 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303 è sostituito dal seguente:

« Presso l'Azienda è costituita una commissione consultiva composta da:

- a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
- b) due rappresentanti dei conduttori agricoli;
- c) tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative;
- e) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
- f) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono scelti dal consiglio di amministrazione dell'Azienda tra candidati designati, nel numero di tre per quelli previsti dalla lettera a) e di uno per tutti gli altri, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

La commissione deve essere obbligatoriamente consultata in ordine a tutti gli interventi di mercato che l'Azienda intende effettuare, con particolare riferimento alla contrattazione per gli acquisti alla produzione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

La commissione nomina nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente e il vice-presidente, ai quali compete il compito di tenere i contatti con il consiglio di amministrazione dell'AIMA e di convocare la commissione medesima ».

**ART. 9.**

Gli articoli 12 e 13 della legge 13 maggio 1966, n. 303 sono sostituiti dal seguente:

« I servizi di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge sono dall'Azienda affidati ai soggetti iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 6, previo parere favorevole della commissione prevista dal precedente articolo 8, sulla base di disciplinari che determinino i compensi dovuti al soggetto

interessato e le penalità a suo carico per le eventuali inadempienze.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto sono a carico del soggetto che effettua i servizi.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso soggetto che effettua il servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferito.

Compete all'Azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte del soggetto assunto del servizio, per le quantità vendute ».

#### ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303 è sostituito dal seguente:

« La Corte dei conti esercita in via successiva la vigilanza sulla riscossione delle entrate e il controllo di legittimità sugli atti dell'Azienda, compresi quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi ».

#### ART. 11.

Le aziende di Stato e a partecipazione statale operanti nei settori della trasformazione industriale e della conservazione dei prodotti agricoli e della produzione dei mezzi tecnici e dei prodotti industriali necessari all'agricoltura sono tenute, a richiesta dell'AIMA, a stabilire con questa accordi e contratti particolari per l'acquisto e la vendita dei prodotti medesimi.

È compito dell'AIMA promuovere e aiutare in ogni forma possibile la creazione e lo sviluppo di organismi associativi e cooperativi tra produttori agricoli diretto coltivatori per la trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli. A tale scopo l'Azienda è autorizzata a concedere agli organismi predetti assistenza tecnica e a prestare fidejussioni.

#### ART. 12.

L'articolo 17 della legge 13 maggio 1966, n. 303 è sostituito dal seguente:

« L'AIMA si avvale di regola di personale tratto dagli organici del Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste, che entra a far parte del suo organico, per il funzionamento dei suoi uffici e per l'espletamento dei compiti ad essa affidati. Può tuttavia, in caso di comprovata necessità, assumere personale per compiti particolari anche al di fuori dell'organico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e conferire incarichi temporanei ad operatori commerciali ed esperti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'Azienda determina, con propria deliberazione, l'organico del personale occorrente, con riferimento ai compiti complessivi ad essa affidati.

Il trattamento economico dei dipendenti dell'AIMA è equiparato a quello dei dipendenti statali.

Alle spese generali di funzionamento si provvede annualmente in base alle necessità con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

#### ART. 13.

L'AIMA può organizzare campagne di pubblicità e di promozione delle vendite di prodotti agricolo-alimentari mediante accordi con le organizzazioni sindacali, professionali, associative e cooperative interessate.

Alla spesa derivante si provvede con il trasferimento all'AIMA delle somme per la pubblicità stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È abrogato l'articolo 8 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

#### ART. 14.

All'AIMA sono attribuiti i compiti di interesse pubblico attualmente esercitati in base a norme di legge che con la presente legge si abrogano, dall'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963.